

Sentenze e pareri



a cura di **Domenico D'Addario**

CACCIA - Uccelli selvatici - Misure di disturbo e abbattimento - Direttiva C.E.E., n. 409 del 1979 - Interpretazione

1. - L'art. 9 della direttiva C.E.E., 2 aprile 1979, n.409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, richiamato dall'art.31 L. prov. Trento, 9 dicembre 1991, n.24, va interpretata nel senso che il carattere della necessaria gravità non costituisce un ulteriore requisito generale per l'attivazione, da parte degli Stati Membri, di azioni di disturbo e abbattimento di alcune specie di uccelli (derogando agli artt.5-6-7 e 8 della medesima direttiva), ma si riferisce esclusivamente all'ipotesi di prevenzione da danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, con esclusione, quindi, delle altre ipotesi espressamente ivi previste, tra cui la tutela della fauna ittica.

Tar Trentino Alto Adige, 22 luglio 2006, n.254 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8, p.742/II

Comune - Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - Presupposti - Accertamento attualità del pericolo - Necessità.

1. - In tema di ordinanze contingibili e urgenti che possono essere adottate dal Sindaco, ai sensi dell'art.54 T.U. 18 agosto 2000, n.267, a fronte del trascorrere del tempo rispetto alla individuata causa dei gravi pericoli invocati a presupposto dell'intervento, sussiste la necessità di svolgere ulteriori accertamenti al fine di acquisire elementi sul permanere dei concreti e specifici rischi paventati.

Tar Abruzzo - Pescara, 26 luglio 2006, n.392 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8, p.826/II

Igiene e Sanità pubblica - Industria e lavorazioni insalubri - Inclusione nell'elenco - Conseguenze - Pericolosità della lavorazione - Valutazione in concreto - Necessità.

1. - Ai sensi dell'art.216 T.U. 27 luglio 1934, n.1265, l'inclusione di una attività nell'elenco delle industrie insalubri non comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione richiesta, atteso che la pericolosità per la salute di talune attività produttive deve essere considerata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure e alle cautele suggerite dal progresso tecnico - e concretamente dispiagate dall'imprenditore - che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche una attività potenzialmente nociva.

Tar Trentino Alto Adige, 8 luglio 2006, n.241 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8, p.741/II

1. - Controlli veterinari - Art.17 n.2 lett. a) direttiva Cons. C.E. n.78 del 1997 - Ostacolo alla rispedizione di partita che non soddisfi i presupposti per l'importazione - Individuazione.

2. - Controlli veterinari - Art.22 n.2 lett. a) direttiva Cons. C.E. n.78 del 1997 e art.5 regolamento Cons. C.E.E. n.2377 del 1990 - Residui di medicinali veterinari in alimenti di origine animale - Confisca e distruzione dei prodotti - Necessità.

1. - L'art.17 n.2 lett. a) direttiva Cons. C.E. 18 dicembre 1997 n.78, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, va interpretato nel senso che l'ostacolo alla rispedizione di una partita che non soddisfi i presupposti per l'importazione risiede nel mancato adempimento delle norme comunitarie.

2. - Il combinato disposto dell'art.22 della direttiva Cons. C.E. 18 dicembre 1997 n.78, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e

dell'art.5 del regolamento Cons. C.E.E. 26 giugno 1990 n.2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, va interpretato nel senso che esso prescrive in modo imperativo alle Autorità veterinarie competenti la confisca e la distruzione dei prodotti che, in seguito a controlli veterinari effettuati in forza di tale direttiva, risultano contenere una sostanza compresa nell'allegato IV di quest'ultimo regolamento.

Corte Giustizia C.E., 28 settembre 2006, n.C-129/05. Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.9, p.570/III

Igiene e Sanità pubblica - Controlli veterinari - Prodotti extra U.E. - Mancata identificazione merce di viaggio - Richiesta chiarimenti anziché immediato respingimento dei prodotti - Possibilità - Condizione.

1. - In materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi extra Unione europea, nel caso in cui non vi è un'immediata e certa identificazione della merce di viaggio (e cioè sussiste discordanza tra il numero di registrazione che individua il bene e quello che ne specifica lo stabilimento di produzione), anziché prevedere l'immediata non ammissione all'importazione e il respingimento dei prodotti, non deve necessariamente ritenersi esclusa ogni possibilità di identificazione della medesima merce attraverso l'apporto all'uopo di chiarimenti e documenti da parte della società interessata ove questi siano in grado di identificare, senza errori e incertezze, il prodotto e lo stabilimento di produzione.

Tar Lazio - Roma, Sez. III quater, 13 luglio 2006, n.5809 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8, p.791/II

Trattamento economico pubblici dipendenti - Dipendenti U.S.L. - Indennità trasporto strumenti - Dopo L. n.833 del 1978 - Esclusione.

1. - Ai dipendenti delle Unità sanitarie locali non spetta l'indennità per trasporto strumenti e attrezzature necessarie per il disimpegno del servizio d'istituto prevista dall'art.16 L.18 dicembre 1973 n.836, in quanto, l'art.47 L. 23 dicembre 1978 n.833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, vieta di corrispondere ai predetti impiegati compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico stabilito dall'accordo nazionale unico triennale.

Cos. Stato, Sez. V, 31 luglio 2006, n.4701 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8/2006, p.491/I

Accesso ai documenti - Legittimazione - Soggetto mandatario senza delega formale - Non è legittimato.

1. - Premesso che l'istanza formale di accesso agli atti deve

essere proposta direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato che faccia constare (e documenti) tale qualità, è legittimo il diniego di accesso opposto a un'istanza proveniente da un soggetto terzo autodichiarantesi mandatario dell'interessato senza allegazione di alcuna formale delega, non sussistendo in tal caso l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere.

1. -Contra, Tar Bari 28 marzo 1998 n.359.

Tar Sicilia - Palermo, 25 settembre 2006, n.1950 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.9, p.1658/II

Impiego pubblico - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Infortunio in itinere - Presupposti - Fattispecie.

1. - Le ipotesi di infortunio *in itinere* dei lavoratori vanno ascritte a una nozione di prestazione tale da comprendere al suo interno tutte le attività strumentali allo svolgimento della stessa e non qualificabili lavorative in senso stretto, e tra esse anche l'attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, necessaria per le particolari caratteristiche e modalità della prestazione lavorativa. (Nella specie il dipendente aveva avuto un incidente stradale mentre stava raggiungendo il luogo di abitazione al termine del servizio, seguendo il percorso che rispondeva a requisiti di normalità).

1.-Cfr. quanto alla prima parte della massima Cons. Stato, Sez. IVB, 22 settembre 2005 n.4951.

Tar Sardegna, Sez. I, 7 luglio 2006, n.1421 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8-2006, p.914/II

Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Assistenza legale - Rimborso spese - Art.63 T.U. n. 165 del 2001 - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

1. - Ai sensi dell'art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego; pertanto, rientra nella detta giurisdizione la domanda avanzata da un pubblico dipendente al fine di ottenere dalla propria Amministrazione il rimborso delle spese legali sopportate in un giudizio penale, subito per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, che lo ha visto assolto.

1.-Cfr. Tar Molise, 6 giugno 2003 n.485.

Tar Veneto, Sez. III, 19 luglio 2006, n.2051 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8-2006, p.749/II

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisdizione Amministrativa
per gentile concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it